DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1986

che autorizza il Regno Unito ad applicare misure forfettarie relative all'imposta sul valore aggiunto non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali

(86/356/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/386/CEE [2], in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali ;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare destinata a determinare forfettariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per il carburante utilizzato per uso privato negli autoveicoli aziendali ; che tale misura deroga all'articolo 5, paragrafo 6, ed all'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE ;

considerando che è opportuno acconsentire a tale richiesta a determinate condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a stabilire forfettariamente la quota parte dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per il carburante utilizzato per uso privato negli autoveicoli aziendali.

Articolo 2

Durante un periodo transitorio, la quota parte dell'imposta di cui all'articolo 1 può consistere in importi fissi determinati in base alla cilindrata o al tipo di veicolo. Gli importi fissi sono adattati annualmente in funzione dell'andamento del costo medio del carburante.

Articolo 3

Qualora venga applicato l'articolo 2, il Regno Unito comunica ogni anno alla Commissione le informazioni seguenti, ripartite per categoria di veicoli :

1) costo del carburante per chilometro ;

2) distanza media per veicolo percorsa annualmente per uso privato ;

3) valutazione del numero di veicoli interessati dalla presente decisione.

Il sistema introdotto verrà riesaminato in base alle suddette informazioni e nella prospettiva dell'armonizzazione delle spese che non danno diritto alla deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, prevista all'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 23 marzo 1986.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

---

[1] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58.